



ISTITUTO COMPRENSIVO

"NICOLA BADALONI" - RECANATI

C.F. 91019540433 - C.M.: MCIC83100E www.icbadaloni.edu.it/

Via Spazzacamino,11 - 62019 Recanati (MC) Tel . 071/7574394

MCIC83100E@ISTRUZIONE.IT - MCIC83100E@PEC.ISTRUZIONE.IT

La Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico sulla Preintesa per l'anno scolastico 2023/24

Art. 1 – Normativa vigente

- Circolare M.E.F. n.25 del 19/7/2012: dispone in tema di certificazione della contrattazione integrativa e dà attuazione alle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs 150/2009 aggiornando le disposizioni del D.Lgs 165/2001, con finalità di armonizzazione e uniformazione degli atti nelle diverse amministrazioni e di maggiore trasparenza;
- Art. 40, co.3-sexies, 1° periodo D.Lgs 165/2001 (riformulato): a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi predisposti d'intesa con il Dipartimento Funzione pubblica e resi disponibili con la circolare M.E.F. n.25 del 19/7/2012;
- Circolari Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica del 13/5/10, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/09, n. 150, pubblicata sulla G.U. n.163 del 15/7/10 nonché alle lettere circolari n.1 del 17/2/11 (Applicazione D.Lgs. 27/10/09, n. 150. Intesa del 4/2/11. Decorrenze) e n.7 del 5/4/11 (D.Lgs. 27/10/09, n. 150: chiarimenti applicativi).
- Art. 40 bis, co. 3 quinquies, 5° periodo D.Lgs 165/2001 (riformulato): nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co.2 del codice civile;
- Art. 40, co.3-sexies, 2° periodo D.Lgs 165/2001 (riformulato): le relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, co.1 D.Lgs 165/2001 (riformulato): il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (organo di certificazione) e dagli uffici centrali di bilancio. Un contratto di istituto, anche se validato dai Revisori, può quindi essere oggetto di verifica da parte degli Uffici Amministrativi Centrali del MIUR;
- Art. 40, co.3-quinquies, 6° per. D.Lgs 165/2001 (riformulato): qualora dal contratto derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, a seguito di accertamento da parte della Corte dei conti, del Dipartimento Funzione Pubblica o del M.E.F., pur rimanendo valido il contratto legittimamente stipulato, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- Art.6, co.20 lett.b) Legge n.135 del 7/8/2012: i Revisori sono tenuti a ogni altra verifica e controllo richiesti dal M.I.U.R. e dal M.E.F.;
- Artt.5 co.2 e 6 co.1 D.Lgs. n.165/2001, come modificati da art.2 co.17 e co.18 L.135/2012: informativa sindacale;
- Artt.47 e 49 D.Lgs. n.165/2001, così come modificati dal D.Lgs. n.150/2009 in materia di interpretazione autentica;
- Legge 146/1990 in materia di applicazione dei diritti sindacali;
- Intesa sottoscritta dal MIUR-ARAN e dalle OO.SS. in data 08/09/2023, relativa ai criteri di assegnazione delle risorse per il MOF 2023/24;
- Nota del MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023 A.S. 2022/23 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre/dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024, con la quale si comunica la risorsa disponibile per la retribuzione degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2023/24 comprensiva anche del finanziamento delle attività di cui all'art. 9 CCNL/2007 (c.d. Aree a rischio e alunni stranieri) e dell'assegnazione del finanziamento per la Valorizzazione del Merito del personale docente e ATA,

Art. 2 – Obiettivi

1. La Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo si ispirano ai principi della corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico-finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e utente.
2. Sono altresì finalizzate a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino/utente, che ha accesso a tali atti nell'albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Art. 3 – Obiettivi – Modularità e aggiornamento degli schemi

1. L'organizzazione modulare consente a ciascuna Amministrazione di completare le voci ritenute rilevanti, lasciando comunque presenti le parti ritenute non pertinenti, completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato". Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
2. Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria debbono essere considerati perfezionabili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno.

Art. 4 – Lo schema

1. La Relazione illustrativa è composta da due moduli, la cui compilazione è obbligatoria:
 - o Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
 - o Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Art. 5 – Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

1. Questo modulo consiste nella sintetica descrizione di cui alla Scheda A:
 - della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale le OO.SS. ammesse alla trattativa ma firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
 - delle materie trattate dal contratto.
2. Circa il rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa:
 - Va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato (non applicabile alla Scuola);
 - va acquisita la certificazione dell'Organo di controllo sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'art.40-bis, c.1, che deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa e su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative;
 - non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo;
 - in assenza di certificazione positiva, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito. Pertanto, ai fini di validazione del contratto integrativo, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale.
3. **LA SCHEDA (A):**

Data di sottoscrizione	12 dicembre 2023
Periodo Temporale di vigenza	A. S. 2023/24
Composizione della delegazione trattante	- Parte Pubblica: Il Dirigente Scolastico Annamaria De Siena Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: FLC-CGIL (Ivan Di Pierro), CISL FSUR (Canullo Maurizio), SNALS CONFSAL (assente), UIL SCUOLA(assente), GILDA UNAMS (assente) ANIEF (assente) Componente R.S.U ammessa a contrattazione e firmataria: FLCGIL Marchetti Monica. e Mugnoz Miriam., CISL FSUR Nina Luisa
Soggetti destinatari	PERSONALE DOCENTE E ATA
	a) Attuazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro (CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c1) Triennale b) Criteri ripartizione FIS (CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c2)

Materie trattate dal Contratto Integrativo		<p>c) Criteri attribuzione comp. Accessori Inclusive le risorse derivanti da progetti nazionali e comunitari (CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c3)</p> <p>d) Criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, di cui alla L.107/2015,art. 1 comma 127 (CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c4) e art.1,c.249,L160/2019</p> <p>e) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali(CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c5) Triennale</p> <p>f) Criteri individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita (CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c6) Triennale</p> <p>g) Criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale...(CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c7)</p> <p>h) Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diversi da quello di servizio ...(CCNL/2018 art. 22,c.4 lett. c8) Triennale</p>
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno- Allegazione della Certificazione dell'Organo di Controllo Interno alla Relazione Illustrativa.	<p>La certificazione dei Revisori dei Conti che acquisita, riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la relazione tecnico- finanziaria e attesta in modo esplicito la compatibilità del contratto di istituto con le norme di legge e la contrattazione nazionale, non è ancora stata.</p> <p>Descrizione eventuali rilievi dei Revisori dei Conti:</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione di divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: non si applica alle Scuole.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, co. 2 del d.lgs 150/2009 adempimento a carico dell'USR
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs 150/2009: non si applica alle scuole.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, co 6 del d.lgs. n. 150/2009: non si applica alle scuole.

Art. 6 – Modulo 2: Illustrazione dell'articolato e del contratto

1. Il Modulo 2 ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, ed illustra i contenuti, in modo chiaro e verificabile, per ciascun articolo previsto e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.
2. Il contenuto minimo e obbligatorio della relazione è esposto in 7 articoli o lettere dalla a) alla g) di seguito specificate.
3. Circa l'utilizzo di sistemi premianti con criteri di valorizzazione del merito e l'indicazione dei risultati attesi in funzione del Piano della Performance (art.4 e Titolo II D.Lgs.n. 150/2009), essendo inapplicabili alla scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative, si trascrive la formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

Lettera a): Illustrazione delle disposizioni del contratto

Titolo Primo – Disposizioni generali

1. Il contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del CCNQ 11/6/2007.
2. Il contratto è valido per l'anno scolastico 2023/24. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla stipulazione.
3. Il contratto verte sulle seguenti materie, senza contravvenire o derogare "in peius" alle normative in premessa: a) Relazioni e diritti sindacali - durata triennale; b) Trattamento economico accessorio; c) Attuazione delle norme sulla sicurezza - durata triennale; d) Formazione; utilizzo strumentazioni di lavoro fuori dall'orario di servizio - durata triennale .
4. Circa l'interpretazione autentica del contratto ed in caso di controversie nell'interpretazione del medesimo, le parti recepiscono le procedure di cui agli art.47 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 59 D.Lgs. n.150/2009) e 49 così come modificato dal comma 1 dell'art. 61 D.Lgs. n.150/2009) del D.Lgs. n.165/2001.

Titolo Secondo – Relazioni e diritti sindacali

1. Le relazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali vengono regolamentati all'interno della scuola a norma del Titolo I del vigente CCNL di comparto, della Legge 146/1990, del CCIR – Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 19/12/2008, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.150/2009 e dall'art.2, co.17 e 18 L.135/2012.

Titolo Terzo – Trattamento economico accessorio

1. L'accordo riguarda l'impiego delle seguenti risorse finanziarie a titolo di compensi accessori al personale in servizio:
 - FIS (Fondo Istituzione Scolastica) e MOF (Miglioramento Offerta Formativa) e Fondo per la Valorizzazione del merito personale docente, quantificate e comunicate dal MIM;
 - stanziamenti di Enti pubblici o privati, a seguito di contratti, accordi, convenzioni, partecipazione a bandi, iscrizioni;
 - stanziamenti MIM/USR Marche in materia di Sicurezza, dispersione scolastica, formazione, handicap, altro.
2. La suddivisione delle risorse avviene sulla base:
 - delle attività opzionali stabilite dal PTOF e deliberate dagli OO.CC. per le rispettive competenze;
 - dei criteri stabiliti dagli OO.CC., tenuto conto della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
3. Le risorse finanziarie sono utilizzate per fronteggiare le seguenti priorità:
 - retribuzione ore aggiuntive di non insegnamento per : funzioni strumentali, attività funzionali all'organizzazione, attività di integrazione, orientamento e tutoraggio;
 - retribuzione ore aggiuntive di insegnamento del personale docente e di ore di recupero, di accoglienza per progetti didattici aggiuntivi al curricolo, per istruzione domiciliare ;
 - retribuzione per intensificazione, per le prestazioni aggiuntive e per gli incarichi specifici al personale ATA.
4. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi aggiuntivi, specificandone tempi e modalità di svolgimento e relativo compenso spettante, liquidato dal MEF con cedolino unico.
5. Indennità e compensi orari (al lordo degli oneri riflessi a carico del dipendente):
Ore aggiuntive di non insegnamento (€ 17,50); ore aggiuntive di insegnamento (€ 35,00);
Ore eccedenti di sostituzione docenti colleghi assenti (€18,65/19,29/28,01); Ore aggiuntive ATA (Dsga €18,50 – Assistenti Amm.vi € 14,50 - Collaboratori Scolastici € 12,50). L'importo orario sarà aumentato del 10% a decorrere dal 01/01/2024 successivamente alla firma del nuovo CCNL Scuola. Gli importi previsti nel C.I.I. sono da intendersi forfettari e non modificabili.
6. Criteri legislativi e contrattuali vigenti di costituzione del FIS – Fondo Istituzione Scolastica: per gli istituti contrattuali CCNL Scuola 2018 art.40 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) i criteri sono aggiornati all'Intesa del 08/09/2023- nota MI prot. n. 25954 del 29/09/2023;
 - Ore eccedenti di pratica sportiva: calcolate ai sensi Art.87 CCNL - art.4 Accordo per numero classi in organico di diritto, la cui corresponsione è calcolata per 1/78 + 10% dello stipendio in godimento del docente in organico di diritto interessato all'attività.
 - Indennità di Direzione Dsga parte variabile a carico Fis: calcolata ai sensi art. 3 Seq. ATA Tab. 9 ridefinita da 1/9/08 (750€ x istituti con min. 2 punti di erogazione + 30 € per n° 97 unità di personale in organico di diritto).

Titolo quarto–Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e 81/2008)

1. D.S., quale datore di lavoro, adempie ai seguenti obblighi: adozione misure protettive in materia di locali strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.; valutazione rischi esistenti; elaborazione “Documento di valutazione dei rischi”; pubblicazione e informazione; attuazione interventi di formazione per il personale scolastico.
2. Viene individuato l'ins. sc. Inf. Miriam Mugnoz quale RLS d'Istituto, da formare per essere in possesso di idonea certificazione con le attribuzioni disposte dal D.Lgs.81/2008.
3. D.S. nomina il R.S.P.P. il Sig. Tiranti Nazzareno, sentito il quale sollecita e recepisce ogni documento ufficiale in materia di sicurezza dagli Enti preposti, e predispone la formazione e l'aggiornamento del personale interno.
4. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria nei casi di esposizione a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute, l'uso sistematico di videoterminali, per più di 4 ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi contrattuali del R.S.P.P designato. Il medico competente è stato individuato nella Dott.ssa Castagnari Valentina per il triennio 2022-25.
5. D.S. convoca, indice e presiede almeno 1 volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi con odg specifico, alla quale partecipano tutti gli incaricati e addetti in materia. Nel corso della riunione, a carattere consultivo e non decisionale, il D.S. sottopone ad esame il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di informazione/formazione previsti ai fini della sicurezza e della salute.
6. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale richiesta formale di adempimento. In caso di pericolo grave ed imminente, il D.S. informa tempestivamente l'ente locale ed adotta i provvedimenti di emergenza.

Titolo Quinto - Norme transitorie e finali.

1. Il contratto, di durata triennale, (diviene definitivo trascorsi 10 giorni senza rilievi da parte di alcuno) viene sottoposto alla verifica ed alla certificazione dei Revisori dei Conti, va pubblicato nell'albo fisico e telematico dell'Istituto e trasmesso alle Agenzie ARAN - CNEL – tramite la nuova procedura Unica di invio della contrattazione integrativa (Aran Circolare n. 3 del 26/11/2014 prot. n. 0016393). La comunicazione Aran-Cnel con prot. n. 0021279 dell'8/9/2015 dispone a partire dal 1° ottobre 2015 l'avvio della “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi”
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
 - Certificazione compatibilità finanziaria del Dsga
 - Allegato A Determinazione delle risorse,
 - Allegato B Risorse Docenti,
 - Allegato C Risorse ATA
 - Allegati D Funz. Strum. e E incarichi Specifici
 - Allegato F Attività complementari di educaz. fisica

Lettera b): sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del F.I.S.

1. Il FIS viene costituito secondo il criterio proporzionale in rapporto al numero di docenti ed ata in organico di diritto.
2. Il FIS viene utilizzato per le voci riportate nel verbale dei Revisori dei Conti di “Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo” e descritte in modo dettagliato nella parte III della “Relazione Tecnico – Finanziaria”.

Lettera c): effetti abrogativi impliciti

Gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto.

Lettera d): illustrazione e attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità;

Lettera e): illustrazione e attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lettera f): illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo (Performance).

La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009.

Lettera g): Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

1. Le risorse vengono ripartite per il Personale Docente come da Allegati B e per il Personale ATA, come da Allegato C.
2. Eventuali accertamenti di decrementi e/o incrementi delle risorse saranno oggetto di pari decurtazione/incremento sentite nuovamente le parti sindacali, fatte salve le autorizzazioni MEF tramite procedura cedolino unico e quanto disposto da eventuali e successive comunicazioni integrative MIM circa la dotazione ordinaria effettiva per l'anno scolastico corrente .
3. Il Contratto è incentrato su di un livello di produttività individuale e collegiale funzionale alla qualità della didattica e del servizio e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF. La ripartizione iniziale potrà subire variazioni conseguenti a monitoraggio, verifica e valutazione della attività svolte, secondo le direttive di inizio anno impartite dalla Dirigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria De Siena

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa